



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

### Decreto Sanzionatorio

ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 70/S/2019 a carico di [REDACTED] (minore)

\*

#### Premesso che

- A) in data 31 agosto 2019, il Direttore di Torneo Sig. Angelo Cori trasmetteva ad un indirizzo mail errato il rapporto informativo in relazione a quanto verificatosi da parte di [REDACTED] in occasione del Torneo di Qualifica del Campionato Ragazzi a squadre disputatosi presso il Golf Club Miglianico in data 27-29 Agosto.
- B) Soltanto in data 29 ottobre detto rapporto informativo veniva correttamente trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf con immediata apertura del relativo procedimento disciplinare nei confronti di [REDACTED], così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- C) In pari data, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- D) In base al rapporto informativo risultava quanto segue: [REDACTED] aveva firmato e consegnato il proprio score che riportava alla buca 8 un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito (4 colpi anziché 6 colpi). Detta circostanza emergeva a seguito di segnalazione da parte dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], compagni di team e quest'ultimo anche marcatore del [REDACTED].  
A seguito di convocazione da parte della Segreteria, [REDACTED], accompagnato dal padre, confermava la correttezza del proprio score

sostenendo di avere fatto 4 colpi alla buca 8 e non 6 come contestatogli. Veniva altresì sentito il team advisor del Golf Sanremo sig. [REDACTED] il quale confermava di avere visto [REDACTED] effettuare 3 put. [REDACTED] veniva pertanto squalificato ai sensi della regola 3-3b (3).

- E) In data 5 novembre 2019 il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione ai sensi dell'art 42 del Regolamento di Giustizia. A fronte di tre testimonianze precise e concordanti sul fatto che [REDACTED] avesse effettuato 3 put alla buca 8, chiudendo la buca quindi in 6 colpi, il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale contestava a [REDACTED] di avere sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, lettera c) del Regolamento di Giustizia, poteva essere quella della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 12 mesi.
- F) Con comunicazione via mail dell'8 novembre 2019 [REDACTED] per il tramite del padre, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

#### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

#### **Decreto sanzionatorio**

infliggendo a [REDACTED], in conformità a quanto previsto dall'art. 17, lettera c) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 12 mesi. In considerazione del fatto che [REDACTED] "dal giorno della squalifica non ha più svolto attività di tipo federale in quanto in attesa di decisione in merito all'episodio avvenuto", il periodo di squalifica decorre a far data dal 29 agosto 2019.

Milano 8 novembre 2019

*Massimiliano Perletti*

Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)